



Liceo Classico



Liceo Musicale



Liceo delle Scienze Umane



L. Scienze Um. Opz. Economico-Sociale



NientEcomesebra

n°8

il Giornalino scolastico premiato dall'Ordine dei Giornalisti



LICEO MUSICALE Saggio di fine anno



Il Rinaldini vince di nuovo le Olimpiadi della Lingua Italiana



LICEO GINNASIO DI STATO "C. RINALDINI"

Liceo Pedagogico Sociale – Liceo delle Scienze Sociali

Via Canale, 1 - 60122 ANCONA - ☎ 071/204723 fax 071/2072014

e-mail: segreteria@rinaldini.org

sito web: www.rinaldini.org



c.f. 93020970427

ANPC010006

Prot. N. 6028/C38b (Liceo Ginnasio di Stato « C. Rinaldini » di Ancona)

Prot. N. 6960 (Conservatorio di musica « G. Rossini » di Pesaro)

CONVENZIONE

Per l'istituzione del LICEO MUSICALE E COREUTICO, SEZIONE MUSICALE presso il Liceo Classico "C. Rinaldini", ai sensi del DPR 15.03.2010, art. 13 comma 8

L'anno 2010, il giorno 11 del mese di agosto, presso la sede del Conservatorio Gioacchino Rossini di Pesaro

TRA

Il **LICEO Classico "Carlo Rinaldini"**, con sede in Via Canale 1- 60122 Ancona, c.f. 93020970427, nella persona del Dirigente Scolastico Giulietta Breccia, nata a Castelfidardo il 28/05/50, in qualità di legale rappresentante dell'istituzione scolastica

E

Il **CONSERVATORIO DI MUSICA GIOACCHINO ROSSINI** di Pesaro, P.zza Olivieri n. 5 c.f. 80004650414- nella persona del Direttore M^o Maurizio Tasseti nato ad Ancona il 04/11/1954 in qualità di legale rappresentante dell'istituzione (ai sensi dell'art. 8 c. 1 dello Statuto del Conservatorio DD 3 ottobre 2004).

VISTO Il DPR 15 Marzo 2010 n. 89 (Regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ed in particolare art. 3 comma 1, art. 7 e art. 13 commi 6 - 7 - 8, allegato A e allegato E, che istituisce il Liceo Musicale e Coreutico, Sezione Musicale (art. 7) richiedendo allo scopo una specifica e vincolante convenzione con un Conservatorio di Musica (art. 13, comma 8);

VISTO L'art. 13 comma 3 del DPR 15 marzo 2010 n. 89 che così recita: "I percorsi sperimentali musicali e coreutici autorizzati con decreto ministeriale confluiscono nei nuovi licei musicali e coreutici disciplinati dal presente regolamento a partire dalle prime classi funzionanti nell'anno scolastico 2010 - 2011";

VISTO l'istituzione del corso di Liceo Musicale da parte del MIUR con DPR 15 marzo 2010 n. 89 e successivi;

- VISTO lo Schema di regolamento recante *“Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’art. 10, comma 3, del DPR 15 marzo 2010, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo DPR”*, in particolare l’Allegato A –;
- VISTA la legge n. 124 del 3.05.1999, *Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*, art. 11 comma 9 e il successivo collegato DM del 6.08.1999, *Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11 comma 9* e considerato che il richiamo DPR 15.03.2010 n. 89 stabilisce che il *“liceo musicale e coreutico”* assicura tra l’altro *“la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi a indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124”*;
- VISTA la Legge n. 59 del 15.03. 1997, *Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*, art.21, che, dettando le norme di delega per la progressiva attribuzione della personalità giuridica e dell’autonomia funzionale a tutte le istituzioni scolastiche (commi 1/10), ma anche ai Conservatori di musica (comma 11), stabilisce per le istituzioni scolastiche medesime la possibilità di *stipulare convenzioni per il conseguimento dei propri fini istituzionali*;
- VISTO il DPR n. 275 dell’8.03.1999, *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che attribuisce autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche e stabilisce in particolare, all’art. 7 comma 8, che *“le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi”*;
- VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2201, *Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”* Tit. IV, specie art. 31 commi 1/2, che stabilisce che *“le istituzioni scolastiche, [...] per il raggiungimento e nell’ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale”* e in particolare *“possono stipulare convenzioni e contratti”*;
- VISTA la Legge n. 508 del 21.12.1999, *Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica*

degli istituti superiori per le industrie artistiche , dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, in particolare art. 2 commi 7 e 8, che, con riferimento alle istituzioni AFAM, prevede, fra gli aspetti da disciplinare mediante regolamenti ministeriali, “le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati” e che include tra i principi e i criteri che devono informare tali regolamenti la “facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli istituti di livello superiore”;

VISTA la convenzione tra il Conservatorio Gioacchino Rossini di Pesaro e il Liceo Classico “C. Rinaldini” di Ancona , in ordine all’effettuazione delle prove di ammissione al Liceo Musicale e Coreutico, sezione musicale , per l’a.s. 2010/2011, come da art. 13 comma 8 DRR 15.03.2010 n. 89;

VISTE le note del MIUR Dipartimento per l’istruzione. Direzione generale per il personale scolastico n. 1348 del 21.04.2010, 4968 del 11.05.2010 e 5358 del 25.05.2010, aventi per oggetto *Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino*, che forniscono istruzioni, tra l’altro, sull’attribuzione delle discipline previste dal Piano di studi del “Liceo musicale e coreutico” alle esistenti classi di concorso e conseguentemente sul riordino del personale da destinare, in via transitoria, all’insegnamento delle discipline musicali cui non corrisponde, allo stato, alcuna classe di concorso specifica;

VISTO l’Art. 13 comma 8 del DPR 15 marzo 2010 n. 89 (Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’art. 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”) che così recita:

“L’istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera g, della legge 21 dicembre 1999 n. 508. La convenzione deve in ogni caso prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell’allegato E del presente regolamento”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto e scopo della presente convenzione è:

- a) l'attivazione e il regolare ed efficace funzionamento del "Liceo Musicale e Coreutico, Sezione Musicale" presso il Liceo Classico "C. Rinaldini", in ottemperanza – formale e sostanziale – al dettato del DPR 15.03.2010 n. 89, *Regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei [...]*, art. 13 comma 8;

2. le finalità generali attraverso le quali la convenzione persegue lo scopo di cui al comma precedente sono le seguenti:

- a) determinare e pianificare le azioni e le iniziative necessarie;
- b) definire – in ordine a tali azioni e iniziative – le competenze, i ruoli, i compiti e le responsabilità di ciascuno degli enti contraenti;
- c) delineare e strutturare, nel rispetto delle competenze esclusive degli organi collegiali dell'istituzione scolastica, l'impianto organizzativo generale dell'indirizzo di studi liceale, con particolare riferimento a condizioni e soluzioni operative, fasi tecniche del percorso formativo (prove di ammissione, attribuzione degli strumenti, disciplina dei crediti, ...), modalità spazio-temporali della relazione didattica, impiego di risorse strumentali e dotazioni, ottimizzazione delle risorse professionali;
- d) disciplinare, nel rispetto delle norme vigenti in materia e in regime di transitorietà, il reclutamento del personale docente da assegnare alle discipline musicali;
- e) concordare forme e modi della collaborazione tra Conservatorio e Istituzione scolastica, che risultino funzionali non solo a soddisfare le condizioni previste per l'istituzione dei licei musicali, ma anche alla reciproca promozione e al più efficace perseguimento dei rispettivi fini istituzionali;
- f) impostare un programma di progressivo raccordo e coordinamento fra le realtà che sul territorio si occupano a vario titolo di musica, orientato alla più efficace promozione della formazione e della cultura musicale.

Art. 2 – ORGANI PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE E FORME DI CONSULTAZIONE FRA GLI ENTI CONTRAENTI

1. Organo tecnico di gestione

L'Organo tecnico di gestione è presieduto dal Dirigente scolastico del Liceo "C. Rinaldini" ed è composto, oltre che dal Presidente, da un rappresentante del Conservatorio ed uno dell'Amministrazione Provinciale, nominati rispettivamente dal Direttore del Conservatorio e dall'Assessore alla Pubblica Istruzione della Provincia. Ha il compito di gestire, assicurandola, l'attuazione degli impegni previsti dalla convenzione, secondo quanto disciplinato dai successivi articoli.

Si riunisce almeno quattro volte l'anno, si riunisce altresì secondo le necessità, su richiesta formale di almeno uno degli enti contraenti.

2. Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Dirigente scolastico del Liceo ed è composto da sette membri permanenti, uno in espressione dell'Amministrazione della Provincia, due espressi dal Conservatorio Gioacchino Rossini, due espressi dal Liceo classico "C. Rinaldini", uno espressione

dell'Accademia di Ancona ed una espressione dell'Associazione "Amici della Musica" secondo i criteri di seguito precisati:

- in rappresentanza dell'Amministrazione della Provincia nomina diretta per competenza da parte dell'Assessore alla Pubblica Istruzione;
- in rappresentanza del Conservatorio: 1) il Direttore, o docente da Lui delegato; 2) docente indicato dal Consiglio Accademico del Conservatorio;
- in rappresentanza del Liceo "C. Rinaldini": 1) il Dirigente Scolastico o Collaboratore da Lui delegato; 2) il docente indicato dal collegio Docenti, possibilmente il docente titolare della Funzione Strumentale per il Liceo musicale;
- in rappresentanza dell'Accademia di Ancona il Presidente o suo delegato;
- in rappresentanza de "Gli Amici della Musica" il Presidente o suo delegato.

Ai lavori del Comitato possono partecipare altri soggetti in relazione alle competenze professionali necessarie ad affrontare problematiche specifiche.

Le funzioni e le prerogative del Comitato tecnico-scientifico sono definite dal successivo art. 3.

Il Comitato tecnico-scientifico pianifica autonomamente la propria azione, secondo le esigenze e le scadenze previste dal programma annuale delle attività del Liceo musicale.

Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce in seduta ordinaria a scadenza trimestrale; una volta all'inizio dell'anno scolastico per definire le linee d'indirizzo dell'attività didattica, per programmare correttivi, stabilire le modalità di accertamento e certificazione delle conoscenze, abilità e competenze musicali degli allievi, due volte durante l'anno per il monitoraggio in itinere e una volta al termine delle attività didattiche per il monitoraggio finale, la valutazione complessiva delle iniziative messe in opera.

Il Comitato tecnico-scientifico può essere convocato in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Dirigente Scolastico del Liceo Classico "C. Rinaldini" che provvede alla sua convocazione e alla definizione dell'ordine del giorno in base alle scadenze sopra indicate, ai problemi scaturiti e/o alle novità intercorse durante i mesi precedenti nonché ai suggerimenti dei componenti il Comitato tecnico-scientifico stesso.

Gli atti del Comitato tecnico-scientifico sono pubblicati in apposito Albo – anche telematico – presso il Liceo Classico "C. Rinaldini". Al fine di facilitare i rapporti tra i diversi membri e di risolvere i problemi all'ordine del giorno in modo più rapido si opererà per gruppi ristretti (anche a distanza) e si adotteranno modalità decisionali basate sulla consultazione rapida e sull'utilizzo delle nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione.

3. Figure di sistema

Sono previste **due figure** di sistema: **un rappresentante del Liceo Musicale**, individuato dal Collegio docenti del Liceo C. Rinaldini, secondo le modalità previste dalle norme contrattuali vigenti, che esercita le funzioni delegategli dal Collegio medesimo, **ed uno del Conservatorio Gioacchino Rossini**, individuato dal Consiglio Accademico.

La funzione precipua delle due figure è quella di assicurare e coordinare le ordinarie e costanti relazioni tra Conservatorio e Liceo..

Art.3 COMPITI DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

1. Il Comitato tecnico scientifico svolge in primo luogo un compito di supervisione tecnico-scientifica che si realizza in una funzione orientativa e consultiva. In particolare esprime pareri e formula atti d'indirizzo in relazione ai seguenti ambiti:
 - modalità di impiego, nella definizione del curriculum del Liceo musicale, delle forme di autonomia e flessibilità previste dal DPR n. 89 del 15.03.2010, art.10;
 - articolazione dei programmi delle discipline musicali;
 - certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali con particolare riferimento alle competenze in uscita al termine del liceo che vanno correlate con le competenze in entrata del corso triennale nelle istituzioni AFAM;
 - criteri per la definizione dei crediti/debiti formativi nell'ambito delle discipline musicali;
 - definizione dei criteri e il reclutamento del personale secondo quanto stabilito dall'art.6
 - definizione dei criteri di monitoraggio del percorso formativo (vedi articolo 10).

2. Il Comitato Tecnico Scientifico definisce e valida i livelli e le modalità di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell'Allegato E del Regolamento. Predispose inoltre le prove di accertamento dei livelli raggiunti nel percorso formativo, con certificazione delle competenze raggiunte, rispettivamente:

- a conclusione del primo biennio nelle discipline "Esecuzione e Interpretazione" del Primo strumento e "Teoria, Analisi e Composizione";
- a conclusione del secondo biennio nella disciplina "Esecuzione e Interpretazione" del Primo e del Secondo strumento.

Art. 4 – PROVE DI AMMISSIONE AL LICEO MUSICALE

1. Come definito all'art. 7, comma 2 del Regolamento del 15 marzo 2010 n. 89 relativo alla riforma dei Licei, *"L'iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso e di specifiche competenze musicali o coreutiche"*. Pertanto tutti gli studenti che chiedono l'ammissione al liceo musicale devono sostenere la prova suddetta. Tale prova sarà effettuata solo sullo strumento principale (strumento 1).

2.L' *“adeguato livello di competenze in ingresso”* deve essere, quanto più possibile, in stretta relazione con la durata e con la complessità del singolo curriculum di studi strumentali, per consentire un'armonica articolazione del *“curriculum verticale”* dall'inizio degli studi al completamento accademico della formazione.

3.In ogni caso nell'effettuare la selezione si tiene in considerazione anche dell'aspetto relativo alla varietà degli strumenti che saranno insegnati per consentire le pratiche di Musica d'insieme previste dall'ordinamento, attuabili solo in presenza di strumenti differenti, prevedendo, per esempio, almeno uno o più strumenti a fiato e uno o più strumenti ad arco.

4.Le prove di ammissione riguarderanno il primo strumento scelto dai singoli aspiranti.

5.La commissione incaricata dell'accertamento di cui all'art. 7, comma 2 del regolamento è nominata dal Dirigente Scolastico, sentito il Direttore del Conservatorio ed è composta da:

- due docenti del Conservatorio di musica Gioacchino Rossini di Pesaro, di cui uno docente di strumento e uno di materie teoriche musicali;
- due docenti del Liceo Classico “C. Rinaldini”, di cui uno docente di disciplina di area musicale ed uno docente di area comune.

La commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico può articolarsi in sottocommissioni, in funzione dei diversi strumenti per i quali gli studenti richiedono l'accertamento.

La commissione nella prima riunione determina, ai fini della pubblicità e trasparenza dei propri atti, i criteri di valutazione delle prove.

La commissione tiene verbale di tutte le operazioni da essa condotte con analitico processo verbale della prova di ammissione e delle sue parti.

Alla commissione viene demandato il compito di adottare le modalità organizzative e i criteri di valutazione più opportuni e corretti al fine di raggiungere l'obiettivo di imparzialità, della aderenza alle attese dell'utenza e della compatibilità dell'offerta formativa con le risorse umane e materiali disponibili.

6. Allo scopo di favorire un consapevole orientamento è consentito agli studenti che lo desiderano di sottoporsi a prova selettiva anche in più strumenti, così da poter sperimentare l'approccio a più strumenti.

7. La commissione definisce il calendario della sessione di prove, che deve in ogni caso concludersi entro i 30 giorni successivi la scadenza prevista annualmente per le iscrizioni alla scuola secondaria di II grado. Il calendario delle prove e le informazioni relative sono pubblicati all'albo e sul sito web dell'istituzione scolastica con debito anticipo.

8.Prima della prova i genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati sottoscrivono un modulo di consenso che li impegna ad accettare il giudizio insindacabile della commissione.

9. Al termine della sessione il Dirigente Scolastico pubblica all'albo e sul sito web dell'istituzione scolastica l'elenco dei candidati ammessi alla frequenza del Liceo musicale e la Commissione redige verbale delle operazioni di ammissione ed i relativi esiti da esporre all'Albo della scuola segnalando anche eventuali debiti formativi da colmare mediante attività individuale.

Art. 5 – ATTRIBUZIONE DEGLI STRUMENTI AGLI STUDENTI ISCRITTI

1. Il Primo strumento è scelto dal candidato all'ammissione.

2. Il Secondo strumento è attribuito successivamente, tenuto conto delle preferenze espresse dal candidato ammesso alla frequenza, sulla base dei seguenti criteri:

- attribuzione di un 2° strumento monodico se il 1° è polifonico e viceversa;
- esigenze dell'esercizio della musica d'insieme;
- valorizzazione degli strumenti in dotazione all'Istituto.

Art. 6 – PERSONALE DOCENTE DELLE DISCIPLINE D'INDIRIZZO

Il Conservatorio si impegna ad autorizzare i propri Docenti che spontaneamente desiderano svolgere una collaborazione didattica presso il Liceo Musicale, purché tale impegno non vada ad intralciare la normale attività didattica del Conservatorio, nei seguenti ambiti disciplinari:

- Teoria, analisi e composizione
- Laboratorio di musica d'insieme
- Esecuzione ed interpretazione
- Tecnologie musicali

I docenti eventualmente disponibili per l'insegnamento di una disciplina curricolare nell'ambito del Liceo musicale sono tenuti alla compilazione dei registri (anche in modalità elettronica) e delle schede valutative, ai colloqui con i genitori, nonché alla presenza alle riunioni degli Organi Collegiali del Liceo Classico "C. Rinaldini" e in particolare alla partecipazione agli scrutini ed agli esami di maturità.

Ove non sia possibile utilizzare personale del Conservatorio il Dirigente scolastico del Liceo provvederà all'emanazione dei relativi bandi sulla base della normativa vigente.

Art. 7 – ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA

1. Il Liceo musicale, per l'a.s. 2010/11, adotta il quadro orario ministeriale ai sensi del DPR n. 89 del 15.03.2010, art.10

2. La disciplina Laboratorio di Musica d'insieme prevede, nel primo biennio, esercizio della musica corale erogato all'intero gruppo classe.

3. Le tre ore di esecuzione e interpretazione sono così organizzate: due ore (di cui una collettiva di ASCOLTO e una individuale) di Strumento UNO, un'ora di strumento DUE.

4. Il Collegio Docenti del Liceo, sentito il Direttore e per suo tramite il Consiglio Accademico del Conservatorio, può deliberare l'intensificazione e la rimodulazione dell'orario di lezione riferito alle discipline Esecuzione e Interpretazione, teoria, Analisi e Composizione, e Laboratorio di musica d'insieme in ordine a specifiche attività (concerti, stages, collaborazioni tra conservatorio e altre istituzioni musicali del territorio per messe in scena di opere, spettacoli etc.)

5. Le lezioni di norma si svolgono presso il Liceo, in via eccezionale e previo accordo, presso il Conservatorio.

6. Ulteriori forme di collaborazione tra i due Enti (utilizzo di locali o laboratori, strumenti, partiture, ecc...) verranno definite successivamente.

Art. 8 – FORME DI COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FRA QUESTE E I SOGGETTI CHE SI OCCUPANO DI FORMAZIONE E CULTURA MUSICALE

Il Liceo Classico "C. Rinaldini", potrà realizzare, attraverso intese e accordi di programma, forme di coordinamento e di raccordo con le realtà che a vario titolo si occupano di formazione e di diffusione della cultura musicale sul territorio; il Conservatorio valuterà l'eventuale adesione sulla base dei progetti proposti e la possibilità di inserirli nella propria attività didattica e di produzione artistica.

Art. 9 – MONITORAGGIO E VERIFICA Il Comitato Tecnico-Scientifico definisce i criteri in base ai quali realizzare un costante monitoraggio dell'andamento complessivo del Liceo musicale, così da poter intervenire con i necessari correttivi.

L'attuazione degli accordi previsti dalla convenzione e l'attività complessiva del liceo musicale sono oggetto di verifica annuale, sulla base di una relazione predisposta dal Dirigente Scolastico, da parte del Comitato tecnico-Scientifico; tale verifica si realizza in apposita seduta dell'organo dopo la conclusione delle attività didattiche dell'anno scolastico al termine e prima dell'inizio del successivo.

Art. 10 – IMPEGNI DELLE PARTI CONTRAENTI

Le parti contraenti, con riferimento alle azioni di rispettiva competenza, si impegnano a dare coerente e puntuale attuazione agli obblighi definiti nella presente convenzione.

Art. 11 – DURATA, VALIDITÀ E PROROGHE

1. la validità della convenzione si estende dalla data di sottoscrizione dell'atto fino alla conclusione dell'a.s. 2014/2015 (31 agosto 2015), ovvero per almeno un intero ciclo scolastico.(un lustro)
2. Al termine del quinquennio 2010/2015 la convenzione è sottoposta a verifica, ad esito della quale gli enti contraenti stabiliscono se prorogarne la validità o procedere alla stesura e alla stipula di un nuovo atto.
3. Qualora intervengano disposizioni normative incompatibili con la coerente attuazione di quanto previsto dal presente articolo o con le quali risultino in contrasto uno o più aspetti sostanziali della convenzione, Il Comitato Classico procede all'immediata convocazione degli enti contraenti per le determinazioni del caso.

Art. 12 – VARIAZIONI DELLA CONVENZIONE

1. Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che si rendesse necessaria successivamente alla sua stipula e in corso di validità della stessa, e di entità tale da non inficiare l'impianto e la sostanza degli accordi, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.


Art. 13 – REGOLAMENTAZIONE DELLE CONTROVERSIE ED EVENTUALI CAUSE DI RISOLUZIONE

1. Eventuali inadempienze a quanto stabilito dalla convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione
2. Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione sono affrontate e risolte in seno al Comitato Tecnico Classico.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona 11 agosto 2010

 Direttore del Conservatorio G. Rossini
Maurizio Tarsetti

 Il Dirigente Liceo Classico C. Rinaldini
Prof.ssa Giulietta Breccia